

DLTLGT 06/02/1946 n.160

PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88). --
Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Preambolo

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 934, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'Africa Italiana;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è concesso un assegno di contingenza nella misura di:

a) lire 10.800 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 9600 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico delle Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari degli impiegati e dei salariati degli Enti locali e degli ufficiali giudiziari;

b) lire 6000 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 4800 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Articolo 2

Ai titolari di pensioni che siano soltanto in parte a carico degli Istituti di previdenza l'assegno di cui al precedente art. 1 è dovuto proporzionalmente alle quote a carico dei detti Istituti.

Gli altri Enti -- escluso lo Stato -- ai quali faccia carico parte delle pensioni di cui al comma precedente, hanno facoltà di concedere, mediante deliberazione degli organi competenti e con pagamento diretto, una quota di assegno di contingenza proporzionale -- od anche inferiore -- alla parte di pensione a loro carico.

Articolo 3

Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'assegno di contingenza è dovuto dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Ai titolari di più pensioni a carico di uno o più degli Istituti di previdenza spetta un solo assegno di contingenza, nella misura più favorevole, a carico dell'Istituto che ha conferito la corrispondente pensione. Qualora l'assegno di contingenza spetti in misura pari sulle due o più pensioni in

godimento, l'assegno medesimo fa carico all'Istituto che ha conferito la pensione di più elevato importo.

Articolo 4

Nei casi di pensioni di reversibilità a carico degli Istituti di previdenza ripartite fra la vedova e gli orfani, tra la moglie e la prole, e fra gli orfani o fra i figli dell'iscritto ad uno o più dei detti Istituti, l'assegno di contingenza di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra i compartecipi in proporzione delle rispettive quote ed il riparto viene modificato in corrispondenza delle successive variazioni delle quote medesime.

Articolo 5

L'assegno di contingenza dovuto a' termini del precedente art. 1 non può essere assorbito da supplementi, da integrazioni o da assegni di caro-viveri concessi o da concedersi da altri Enti e di esso non si tiene conto ai fini della determinazione della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Articolo 6

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non compete, dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'indennità mensile di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, alla quale abbiano eventualmente diritto ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione anche alla composizione della loro famiglia.

Articolo 7

In dipendenza di quanto è disposto dal precedente art. 6, lo Stato concorre nella spesa per la concessione dell'assegno di contingenza, previsto dal presente decreto, con un contributo straordinario di annue lire 120 milioni così ripartito:

Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali	L.	38 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali	>>	46 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	>>	29 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari	>>	7 milioni

Il relativo stanziamento verrà effettuato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'esercizio finanziario in corso, per il quale lo stanziamento sarà limitato alla quota di competenza dell'esercizio stesso.

Articolo 8

A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, con il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237 e con il presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1945, al contributo ordinario o straordinario dell'Ente stabilito dalle norme vigenti sugli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza viene temporaneamente aggiunto un contributo annuale straordinario nella misura seguente:

- a) 2 per cento per il Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali;
- b) lire 1600 per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;
- c) lire 1800 per la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

Articolo 9

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 10

Le disposizioni del presente decreto per le quali non sia stabilita una decorrenza diversa hanno effetto dal 1° ottobre 1945.